



SENT. 23/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA

Il giudice monocratico, cons. Roberto Rizzi, designato ai sensi dell'articolo
141 c.g.c.

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio per la resa del conto, iscritto al **n. 917** del registro di segreteria,
promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Valle
d'Aosta

PREMESSO che

- la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale, con le note prot. n. 17
dell'11/03/2021 e n. 24 del 28/02/2022, comunicava, ai sensi dell'art.
140 c.g.c., alla locale Procura regionale il mancato deposito, fra l'altro,
da parte degli Agenti contabili del Comune di La Magdeleine dei conti
giudiziali relativi agli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021;
- la Procura regionale, all'esito degli approfondimenti istruttori di
competenza, accertava che, relativamente alle gestioni dei proventi
dell'ufficio tecnico:
 - non erano stati presentati all'amministrazione i conti giudiziali
degli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021;
 - e, conseguentemente, risultavano non depositati presso la

	segreteria della Sezione;	
	○ l'agente contabile tenuto alla presentazione dei conti degli	
	esercizi dal 2018 al 2021 era ISABEL Ivan (cod. fiscale	
	SBLVNI72P05A326V);	
	– la medesima Procura, conseguentemente, promuoveva il giudizio per	
	la resa degli indicati conti, ai sensi dell'art. 141 c.g.c.;	
	– con decreto 40/2023 del 18/12/2023, questo giudice designato	
	assegnava all'agente contabile il termine perentorio del 30 aprile 2024,	
	per la presentazione all'amministrazione di appartenenza dei conti non	
	ancora presentati e al Comune di La Magdeleine, il termine del 31	
	luglio 2024 per il deposito nella segreteria di questa Sezione dei conti	
	corredati delle pertinenti parificazioni e relazioni degli organi di	
	controllo interno;	
	– con istanza del 30/8/2024, la Procura regionale, rappresentando che il	
	Comune di La Magdeleine aveva provveduto al deposito dei conti	
	giudiziali tramite l'applicazione SiReCo nel mese di luglio 2024,	
	chiedeva la fissazione dell'udienza camerale per la definizione del	
	giudizio;	
	CONSIDERATO che i conti sono stati depositati, nei termini assegnati, il	
	giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere;	
	RITENUTO che la forma del provvedimento di definizione del giudizio	
	debba essere la sentenza, avuto riguardo al disposto dell'art. 144 c.g.c. e,	
	comunque, trattandosi di forma più idonea al raggiungimento dello scopo (art.	
	38, comma 2, c.g.c.);	
	RITENUTO altresì, che per l'esito del giudizio, non vi è luogo a pronuncia	

[illegible]